

Allegato A (con modifiche e integrazioni in corsivo)

Disposizioni per la concessione di finanziamenti ai sensi degli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

La concessione dei finanziamenti è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

1. Siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 1 nonché le soglie di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e d), e comma 2.

2. Il calcolo dell'ESL sia conforme a quanto previsto dall'articolo 7 comma 4.

3. Siano rispettate le regole di cumulo di cui all'articolo 8 e *le regole previste dall'articolo 9.*

4. Le imprese beneficiarie devono rientrare nella definizione di "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese", secondo i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione ed in particolare debbono essere imprese attive e iscritte all'anagrafe delle aziende agricole in Emilia-Romagna.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 702/2014, l'aiuto non potrà essere prestato ad imprese in difficoltà secondo la definizione riportata all'art. 2, paragrafo 14 del medesimo Regolamento.

Analogamente dovrà essere rispettata la condizione in base alla quale sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o per i quali siano in corso procedimenti che possono determinare una delle situazioni suddette.

L'aiuto non potrà inoltre essere riconosciuto nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e

incompatibili con il mercato interno.

La domanda di aiuto non può riguardare lavori e/o progetti avviati prima che il beneficiario abbia presentato la domanda di aiuto.

La domanda di aiuto deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;*
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;*
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;*
- d) elenco dei costi ammissibili;*
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.*

5. Relativamente agli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 14

5.1 Gli investimenti soddisfino almeno uno dei seguenti obiettivi:

- miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità globale dell'azienda, mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e benessere degli animali, purché l'investimento vada oltre le vigenti norme dell'UE;
- realizzazione miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compreso l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico;
- ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti possono essere concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

L'investimento può essere connesso alla produzione, a livello dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili, a condizione che la produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell'azienda stessa e sono ammissibili solo investimenti che utilizzano biomasse agricole (di origine vegetale e animale) riguardanti sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari. In tal modo tale aiuto rappresenta una importante opportunità indiretta per le aziende agricole di incrementare il proprio reddito attraverso la valorizzazione di materiali il cui smaltimento rappresenta attualmente un costo.

Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di produzione non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda agricola e il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato. Qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola.

La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.

Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia devono rispettare le norme minime per l'efficienza energetica.

Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti.

Gli aiuti ai progetti di investimento nel campo della bioenergia sono limitati alla bioenergia che soddisfa i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti dalla normativa dell'Unione, compreso anche l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della

direttiva 2009/28/CE. 5 e devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato Italiano.

Nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro.

Nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi o vegetali, sono ammissibili i costi relativi ad interventi preventivi specifici. *Non sono ammissibili i costi riguardanti i contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.*

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

Gli importi garantiti non superano la soglia prevista dalla regolamentazione comunitaria.

Le garanzie non possono essere concesse contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

5.2 Gli aiuti finanzino esclusivamente i seguenti costi ammissibili:

a) i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed

economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

5.3 I costi diversi da quelli di cui al punto 5.1 lettere a) e b) connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

5.4 Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;

b) impianto di piante annuali;

c) lavori di drenaggio;

d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;

e) acquisto di animali.

6. Relativamente agli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 17

6.1 L'investimento riguardi esclusivamente la trasformazione di prodotti agricoli e/o la commercializzazione di prodotti agricoli.

6.2 Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi del presente articolo.

6.3 Gli investimenti siano conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto

di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

6.4 Gli aiuti finanzino i seguenti costi ammissibili:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere precedenti a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

6.5 I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6.4, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscano costi ammissibili.

6.6 Il capitale circolante non sia ritenuto un costo ammissibile.

6.7 Gli aiuti non siano concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.

6.8 Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

6.9 L'importo dell'aiuto, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) non superi il 40% dell'importo dei costi